

Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

CAPO V

INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE

Art. 38

(Modifica all'articolo 62 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 dopo le parole <<al fine di favorire la continuità>> sono inserite le seguenti: <<e il ricambio generazionale>>.

Art. 39

(Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

- e)** incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
- f)** incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
- g)** incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
- h)** incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
- i)** incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61;
- j)** incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62.>>.

2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.

3. La delega di funzioni al CATA di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, decorre dall'1 gennaio 2014.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

Art. 40

(Abrogazione dell'allegato A della legge regionale 12/2002)

1. L'allegato A della legge regionale 12/2002 è abrogato.